

AGEVOLAZIONI PER RIAPERTURA E AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

Il decreto legge n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito in Legge n. 58/2019, ha introdotto l'art. 30-ter relativo alla concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Le agevolazioni consistono in un contributo calcolato in base ai tributi comunali dovuti e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello in cui si presenta la richiesta di accesso al beneficio e per i tre anni successivi, e possono arrivare al 100% dell'importo pagato.

LE ATTIVITÀ AMMESSE a beneficiare delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale tramite **la riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi** o **l'ampliamento delle attività già esistenti**, devono appartenere a i seguenti settori:

- Artigianato
- Turismo
- Commercio al dettaglio, limitatamente ai soli “esercizi di vicinato” e alle “medie strutture di vendita” di cui all'art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 114 del 1998, compresa la somministrazione di alimenti e bevande
- Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero

NON POSSONO BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI:

- coloro che **subentrano** a qualunque titolo, in attività già esistenti e precedentemente interrotte;
- i **titolari di attività preesistenti**, esercitate anche in forma societaria, che intendono effettuare nuove aperture o riaperture in seguito ad una cessione di attività;
- le attività “compro oro”, le sale scommesse o quelle che al loro interno hanno apparecchi di intrattenimento.

La richiesta di incentivi va presentata al Comune di Bernareggio (per esercizi situati nel Comune di Bernareggio) **dal 1° Gennaio al 28 Febbraio** di ogni anno, utilizzando il modello domanda in allegato, relativamente ai tributi pagati nell'anno precedente.

Si potrà accedere alle agevolazioni con riferimento a tributi pagati dal 1° gennaio 2020 (quindi, per esempio, si presenterà domanda dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 con riferimento ai tributi pagati nel 2020).

La contribuzione di che trattasi è soggetta al regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed inoltre non è cumulabile con altre agevolazioni aventi la medesima finalità previste da altre normative statali o regionali.